

Bruxelles, 13 febbraio 2026  
(OR. en)

6330/26  
ADD 1

DELECT 30  
AGRILEG 31  
VETER 20

### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 766 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 766 annex.

All.: C(2026) 766 annex

Bruxelles, 12.2.2026  
C(2026) 766 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate**

## ALLEGATO

Gli allegati I, II, da IV a XII e XV sono così modificati:

1. l'allegato I è sostituito dal seguente:

### *"ALLEGATO I*

#### **ESAMI CLINICI, PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO, METODI DIAGNOSTICI DELLE MALATTIE DI CATEGORIA A E TRASPORTO DEI CAMPIONI**

(di cui all'articolo 3)

##### **A. Procedure di campionamento**

###### **A.1 CAMPIONAMENTO DEGLI ANIMALI PER GLI ESAMI CLINICI**

1. Gli esami clinici devono riguardare, se possibile:
  - a) animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;
  - b) animali che potrebbero essere recentemente morti di una malattia di categoria A sospettata o confermata;
  - c) animali con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato di una malattia di categoria A;
  - d) animali per i quali i risultati di precedenti esami di laboratorio sono stati positivi o non conclusivi.
2. Gli animali da esaminare devono essere selezionati in maniera casuale, in numero sufficiente da consentire l'individuazione della malattia di categoria A, se presente, in caso non vi siano segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A.
3. Gli animali da esaminare e il metodo di campionamento devono essere scelti conformemente alle istruzioni dell'autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A e al pertinente piano di emergenza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Gli animali da esaminare e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della malattia e:
  - a) della finalità del campionamento;
  - b) delle specie elencate detenute nello stabilimento;
  - c) del numero di animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;
  - d) della categoria degli animali detenuti;
  - e) della documentazione disponibile relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità degli animali detenuti pertinente per l'indagine;
  - f) del tipo di stabilimento e delle pratiche di allevamento;
  - g) del livello del rischio di esposizione tenendo conto:
    - i) della probabile esposizione all'agente patogeno o al vettore della malattia di categoria A;

- ii) dell'assenza dell'immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall'immunità materna;
  - iii) della storia della permanenza nello stabilimento;
  - h) di altri pertinenti fattori epidemiologici.
4. Il numero minimo degli animali da esaminare deve essere conforme alle istruzioni dell'autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Il numero minimo degli animali da esaminare deve tenere conto del profilo della pertinente malattia di categoria A e in particolare:
- a) della prevalenza prevista della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento;
  - b) del livello di confidenza desiderato dei risultati dell'indagine, che ad ogni modo non deve essere inferiore al 95 %;
  - c) delle norme internazionali e dei pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A.

## **A.2 CAMPIONAMENTO DEGLI ANIMALI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO**

1. Il campionamento per gli esami di laboratorio deve tenere conto del risultato degli esami clinici di cui alla sezione A.1 e, se possibile, comprendere gli animali di cui alla sezione A.1, punto 1.
2. Se non vi sono segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A, i campioni devono essere prelevati in maniera casuale in ciascuna unità epidemiologica dello stabilimento e consentire l'individuazione della pertinente malattia di categoria A, se presente.
3. Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell'autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A, alle pertinenti informazioni e indicazioni dei laboratori di riferimento dell'Unione europea e della Commissione e al pertinente piano di emergenza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della pertinente malattia di categoria A e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.
4. Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve essere conforme alle istruzioni dell'autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A, alle pertinenti informazioni e indicazioni dei laboratori di riferimento dell'Unione europea e della Commissione e al pertinente piano di emergenza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve tenere conto dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 4, e dell'efficienza delle prove utilizzate.
5. Nel caso degli animali selvatici, i campioni devono essere prelevati da animali abbattuti con arma da fuoco, trovati morti o appositamente

catturati o devono essere ottenuti con metodi non invasivi quali i blocchi di sale pastorizio e le corde da masticare o le esche. Il numero minimo e la natura dei campioni devono tenere conto delle dimensioni stimate della popolazione selvatica e dei pertinenti criteri di cui alla sezione A.1, punti 3 e 4.

### **A.3 CAMPIONAMENTO DEGLI STABILIMENTI DA VISITARE**

La scelta degli stabilimenti dove prelevare i campioni, il numero minimo degli stabilimenti da visitare e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell'autorità competente, ai pertinenti dati scientifici relativi alla pertinente malattia di categoria A e al pertinente piano di emergenza di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. La scelta degli stabilimenti dove prelevare i campioni e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della pertinente malattia di categoria A e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.

### **B. Metodi diagnostici**

Le tecniche, i materiali di riferimento, la loro normazione e l'interpretazione dei risultati delle prove effettuate utilizzando i metodi diagnostici pertinenti per le malattie di categoria A devono essere conformi all'articolo 6 e all'allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

La metodologia diagnostica deve mirare a massimizzare la sensibilità della sorveglianza. In determinate circostanze tale sorveglianza può comprendere l'uso di esami di laboratorio al fine di valutare la precedente esposizione alla malattia.

### **C. Trasporto dei campioni**

1. Tutti i campioni prelevati per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A devono essere adeguatamente etichettati e identificati e inviati a un laboratorio ufficiale che è stato informato del loro arrivo. I campioni devono essere accompagnati dai moduli appropriati, conformemente alle prescrizioni fissate dall'autorità competente e dal laboratorio destinatario dei campioni. Tali moduli devono includere almeno:
  - a) lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;
  - b) le informazioni relative alla specie, all'età e alla categoria degli animali sottoposti a campionamento;
  - c) la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente;
  - d) i segni clinici e le rilevazioni post mortem;
  - e) ogni altra informazione pertinente.
2. Tutti i campioni devono:
  - a) essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili e conformemente alle norme internazionali applicabili;
  - b) essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del campione.

3. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere apposta un'etichetta su cui è indicato l'indirizzo del laboratorio destinatario e deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura:  
 "Materiale patologico di origine animale. Deperibile. Fragile. Non aprire fuori dal laboratorio di destinazione."
  4. La persona responsabile nel laboratorio ufficiale destinatario dei campioni deve essere informata a tempo debito del loro arrivo.";
2. nell'allegato II, la tabella è così modificata:
- a) nella riga relativa all'infezione da *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) (CBPP), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di "45 giorni" è sostituito da "90 giorni";
  - b) nella riga relativa alla peste suina classica (PSC), seconda colonna, il periodo di monitoraggio di "15 giorni" è sostituito da "25 giorni";
3. l'allegato IV è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:

*"ALLEGATO IV*

**PROCEDURE PER LA PULIZIA, LA DISINFEZIONE E, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DI INSETTI E RODITORI**

(di cui agli articoli 12, 15, 16, 39, 45, 55 e 57)";

- b) nella parte B, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
 "e) il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore, salvo diversa autorizzazione dell'autorità competente, tenuto conto del tempo di contatto minimo richiesto quale indicato dal fabbricante;"
  - c) nella parte C, punto 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:  
 "i) essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C per un periodo minimo di 60 minuti; o";
  - d) nella parte C, il punto 3 è sostituito dal seguente:  
 "3. Dopo sette giorni, o prima se gli edifici, le superfici e le attrezzature si sono completamente asciugati dopo il completamento delle attività richieste conformemente al punto 2, gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.";
4. gli allegati V, VI e VII sono sostituiti dai seguenti:

*"ALLEGATO V*

**RAGGIO MINIMO DELLE ZONE DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA**

(di cui all'articolo 21)

Indicato come il raggio di un cerchio con centro lo stabilimento

<b>Malattie di categoria A</b>	<b>Zona di protezione</b>	<b>Zona di sorveglianza</b>
Afta epizootica	3 km	10 km
Infezione da virus della peste	4 km	10 km

bovina		
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	20 km	50 km
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	20 km	50 km
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	1 km	3 km
Vaiolo degli ovini e dei caprini	5 km	20 km
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	5 km	20 km
Pleuropolmonite contagiosa caprina	1 km	3 km
Peste equina	100 km	150 km
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i> )	Stabilimento	Stabilimento
Peste suina classica	3 km	10 km
Peste suina africana	3 km	10 km
Influenza aviaria ad alta patogenicità	3 km	10 km
Infezione da virus della malattia di Newcastle	3 km	10 km

*ALLEGATO VI*

**DIVIETI NELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI**

(di cui all'articolo 27)

**Tabella:** Divieti di attività riguardanti gli animali delle specie elencate e i relativi prodotti

<b>DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A<sup>1</sup></b>	<b>FMD</b>	<b>RP</b>	<b>RVF</b>	<b>LSD</b>	<b>CBPP</b>	<b>SPGP</b>	<b>PPR</b>	<b>CCPP</b>	<b>PSC</b>	<b>PSA</b>	<b>PE</b>	<b>MORVA</b>	<b>HPAI</b>	<b>NCD</b>
Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X
Movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X
Ripopolamento di selvaggina delle specie elencate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X
Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assembrino animali detenuti delle specie elencate, compresi il raduno e la dispersione di tali specie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X
Movimenti di sperma, ovociti ed embrioni ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	NA	NA
Raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di animali detenuti delle specie elencate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NV	NA	NA	NA
Inseminazione artificiale itinerante di animali detenuti delle specie elencate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	NA	NA
Monta naturale itinerante per la riproduzione di animali detenuti delle specie elencate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	NA	NA

<sup>1</sup> Abbreviazioni delle malattie di categoria A conformemente all'allegato II.

Movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	
Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	NV	NV	NV	X	NV	X	X	NV	NA	X	X	
Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NV	NA	X	X	
Movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	NV	NV	NV	X	NV	X	X	NV	NA	X	X	
Movimenti di latte crudo e colostro ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	X	NV	X	X	NV	NA	NA	NV	NA	NA	NA	
Movimenti di prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	X	X	X	NV	NV	NV	X	NV	NA	NA	NV	NA	NA	NA	
Movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	X	
Movimenti di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per i corpi interi e le parti di animali morti	Letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato	X	X	X	X	NV	X	X	NV	X	X	NV	NA	X	X
	Pelli, lana, setole e piume di animali	X	X	NV	X	NV	X	X	NV	X	X	NV	NA	X	X
	Sottoprodotti di origine animale diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e da pelli, lana, setole e piume di animali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NV	NA	X	X
Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni	X	X	NV	NV	NV	NV	NV	NV	NV	NV	NV	NA	NV	NV	

NA = non applicabile.

X = divieto.

NV = non vietato/a.

## ALLEGATO VII

### Parte I

#### TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

(di cui agli articoli 27, 33 e 49)

##### 1. Trattamenti per l'afta epizootica

###### **Carni**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0^*$  minimo pari a 3;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti;

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore;

Fermentazione naturale e maturazione per un periodo minimo di 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di  $A_w$  pari a 0,93 e di pH pari a 6 in tutto il prodotto;

Essiccazione dopo la salatura per un periodo minimo di 182 giorni, solo per carni suine.

###### **Budelli**

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 %  $Na_2HPO_4$  e 2,8 %  $Na_3PO_4$ , secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.

###### **Latte**

Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;

Se il pH del latte è inferiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

Se il pH del latte è pari o superiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte;

Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un'ora;

Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C in combinazione con l'essiccamento.

##### 2. Trattamenti per la peste bovina

Non esiste un trattamento di riduzione dei rischi per la peste bovina.

### 3. **Trattamenti per la febbre della Rift Valley**

#### **Carni senza frattaglie**

Maturazione delle carcasse a una temperatura minima di 2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione.

#### **Frattaglie e carni provenienti da carcasse non frollate**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3.

#### **Latte**

Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi.

### 4. **Trattamenti per la dermatite nodulare contagiosa**

#### **Frattaglie**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3.

#### **Budelli**

Merce sicura.

#### **Latte**

Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;

Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

Trattamento fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un'ora.

### 5. **Trattamenti per la pleuropolmonite contagiosa dei bovini**

#### **Frattaglie**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3.

### 6. **Trattamenti per il vaiolo degli ovini e dei caprini**

#### **Frattaglie**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3.

#### **Latte**

Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;

Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

Trattamento fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un'ora.

## **7. Trattamenti per la peste dei piccoli ruminanti**

### **Carni**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 65 °C per un periodo di tempo che consenta di ottenere un valore minimo di pastorizzazione pari a 40;

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore.

### **Budelli**

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> e 2,8 % Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.

### **Latte**

Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo;

Se il pH del latte è inferiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

Se il pH del latte è pari o superiore a 7, trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte;

Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un'ora;

Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C in combinazione con l'essiccamento.

## **8. Trattamenti per la pleuropolmonite contagiosa caprina**

### **Frattaglie**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3.

## **9. Trattamenti per la peste suina classica**

## **Carni**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti;

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore;

Fermentazione naturale e maturazione per un periodo minimo di 9 mesi (ad eccezione delle lombate: periodo minimo di 140 giorni, e dei prosciutti: periodo minimo di 190 giorni), fino a raggiungere valori massimi di  $A_w$  pari a 0,93 e di pH pari a 6;

Essiccazione dopo la salatura per un periodo minimo di 182 giorni.

## **Budelli**

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> e 2,8 % Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;

Salatura con citrato addizionato a sale contenente 89,2 % NaCl, 8,9 % citrato trisodico biidrato e 1,9 % acido citrico monoidrato (peso/peso/peso) con pH 4.5, per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.

## **10. Trattamenti per la peste suina africana**

### **Carni**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 70 °C per almeno 30 minuti;

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente applicando almeno 60 °C per almeno 4 ore;

Per le carni disossate, fermentazione naturale e maturazione per un periodo minimo di 9 mesi (ad eccezione delle lombate: periodo minimo di 140 giorni, e dei prosciutti: periodo minimo di 190 giorni), fino a raggiungere valori massimi di  $A_w$  pari a 0,93 e di pH pari a 6;

Essiccazione dopo la salatura per un periodo minimo di 182 giorni.

### **Budelli**

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore;

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> e 2,8 % Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, secco o sotto forma di salamoia satura ( $A_w < 0,80$ ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore.

#### **11. Trattamenti per la peste equina**

Le carni, i budelli e il latte sono merci sicure.

#### **12. Trattamenti per l'influenza aviaria ad alta patogenicità**

##### **Carni**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 70 °C;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 65,0 °C per almeno 42 secondi;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 60 °C per almeno 507 secondi.

##### **Uova**

Trattamento termico con temperature che raggiungono al centro del prodotto almeno il valore indicato per un periodo di tempo minimo indicato:

Uovo intero:

- cottura completa;
- 60 °C – 188 secondi.

Miscele di uova intere:

- cottura completa;
- 61,1 °C – 94 secondi;
- 60 °C – 188 secondi.

Albume liquido:

- 56,7 °C – 232 secondi;
- 55,6 °C – 870 secondi.

Tuorlo d'uovo semplice o puro:

- 60 °C – 288 secondi.

Tuorlo salato al 10 %:

- 62,2 °C – 138 secondi.

Albume essiccato:

- 67 °C – 20 ore;
- 54,4 °C – 513 ore.

### 13. Trattamenti per la malattia di Newcastle

#### **Carni**

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore  $F_0$  minimo pari a 3;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 70 °C;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 60 °C per almeno 507 secondi;

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 57,8 °C per almeno 63 minuti e 18 secondi.

#### **Uova**

Trattamento termico con temperature che raggiungono al centro del prodotto almeno il valore indicato per un periodo di tempo minimo indicato:

Uovo intero:

- cottura completa;
- 59 °C – 674 secondi;
- 57 °C – 1 596 secondi;
- 55 °C – 2 521 secondi.

Uovo arricchito:

- 62,2 °C – 3 minuti e 30 secondi;
- 61,1 °C – 6 minuti e 12 secondi.

Uovo zuccherato/salato:

- 63,3 °C – 3 minuti e 30 secondi;
- 62,2 °C – 6 minuti e 12 secondi.

Albume liquido:

- 59 °C – 301 secondi;
- 57 °C – 986 secondi;
- 55 °C – 2 278 secondi.

Tuorlo d'uovo semplice o puro:

- 61,1 °C – 3 minuti e 30 secondi;
- 60 °C – 6 minuti e 12 secondi.

Tuorlo salato al 10 %:

- 55 °C – 176 secondi.

Albume essiccato:

- 57 °C – 50 ore e 24 minuti.

\*  $F_0$  è l'effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di  $F_0$  pari a 3 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per ottenere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

## Parte II

### **METODI PER RIDURRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLE MALATTIE DI CATEGORIA A PER I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E I PRODOTTI DERIVATI PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI**

(di cui agli articoli 27, 35, 37, 51 e 53)

I seguenti metodi di trattamento o trasformazione come descritto nei seguenti capi e allegati del regolamento (UE) n. 142/2011:

1. Trasformazione di prodotti derivati mediante i metodi di trasformazione standard da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III.
  2. Trasformazione o compostaggio mediante i parametri standard applicabili alla trasformazione per la trasformazione di biogas o il compostaggio di cui all'allegato V, capo III, sezione 1.
  3. Duplice trattamento termico per la trasformazione di prodotti derivati dal latte o a base di latte di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, punto B.
  4. Trattamento termico per la trasformazione di stallatico di cui all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).
  5. Trattamento termico per la produzione di alimenti per animali da compagnia (vale a dire alimenti trasformati per animali da compagnia, articoli da masticare per cani e interiora aromatizzanti) di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii).
  6. Trattamento di prodotti sanguigni di equidi mediante uno dei trattamenti seguito da un controllo dell'efficacia come stabilito all'allegato XIII, capo IV, punto 2, lettera b), punto ii).
  7. Trattamento di pelli di cui all'allegato I, punto 28; trasformazione di pelli di cui all'allegato XIII, capo V, punto C.2.
  8. Trattamento o trasformazione di trofei di caccia di cui all'allegato XIII, capo VI, punto C.
  9. Trattamento di setole di suino di cui all'allegato XIII, capo VII, punto A.2, lettera a).
  10. Trattamento di lana e peli di cui all'allegato XIII, capo VII, punto B, terzo comma.
  11. Trattamento per piume e piumino di cui all'allegato XIII, capo VII, punto C.
  12. Trasformazione di derivati lipidici di cui all'allegato XIII, capo XI, punti 1 e 2.";
5. nell'allegato VIII, tabella, prima colonna, terza riga, il testo è sostituito dal seguente:  
"Stoccaggio sotto forma di pacchi o balle in fabbricati coperti situati ad almeno 2 km dal focolaio più vicino, da cui l'uscita di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia non è consentita prima che siano trascorsi almeno quattro mesi dal completamento della pulizia e della disinfezione conformemente all'articolo 15";
6. gli allegati IX, X e XI sono sostituiti dai seguenti:

*"ALLEGATO IX*

## MARCATURA DELLE CARNI FRESCHE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

### (Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione speciali)

(di cui agli articoli 33 e 49)

1. Il marchio di identificazione speciale da applicare sulle carni fresche di pollame provenienti dalla zona di protezione e non destinate a un altro Stato membro di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento è il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, con l'aggiunta di due linee diagonali parallele disposte in modo tale che le informazioni in esso contenute restino perfettamente leggibili.
2. Il bollo sanitario speciale o, ove opportuno, il marchio di identificazione speciale da applicare sulle carni fresche destinate a essere trattate in uno stabilimento di trasformazione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento consistono nel bollo sanitario di cui all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o, ove opportuno, nel marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004, con l'aggiunta di una croce diagonale formata da due linee rette che si intersecano al centro del timbro, disposta in modo tale che le informazioni in esso contenute restino perfettamente leggibili.

### ALLEGATO X

#### DURATA DELLE MISURE NELLA ZONA DI PROTEZIONE

(di cui all'articolo 39)

<b>Malattie di categoria A</b>	<b>Periodo minimo di durata delle misure nella zona di protezione (articolo 39, paragrafo 1)</b>	<b>Periodo supplementare di durata delle misure di sorveglianza nella zona di protezione (articolo 39, paragrafo 3)</b>
Afta epizootica	15 giorni	15 giorni
Infezione da virus della peste bovina	21 giorni	9 giorni
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	30 giorni	15 giorni
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	28 giorni	17 giorni
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>mycoides SC</i> (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	90 giorni	Non pertinente
Vaiolo degli ovini e dei caprini	21 giorni	9 giorni
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	21 giorni	12 giorni

Pleuropolmonite contagiosa caprina	45 giorni	Non pertinente
Peste equina	12 mesi	Non pertinente
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i> )	6 mesi	Non pertinente
Peste suina classica	25 giorni	15 giorni
Peste suina africana	15 giorni	15 giorni
Influenza aviaria ad alta patogenicità	21 giorni	9 giorni
Infezione da virus della malattia di Newcastle	21 giorni	9 giorni

*ALLEGATO XI*

**DURATA DELLE MISURE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

(di cui agli articoli 55 e 56)

<b>Malattie di categoria A</b>	<b>Periodo minimo di durata delle misure nella zona di sorveglianza</b>
Afta epizootica	30 giorni
Infezione da virus della peste bovina	30 giorni
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	45 giorni
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	45 giorni
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	90 giorni
Vaiolo degli ovini e dei caprini	30 giorni
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	33 giorni
Pleuropolmonite contagiosa caprina	45 giorni
Peste equina	12 mesi
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i> )	Non pertinente
Peste suina classica	40 giorni
Peste suina africana	30 giorni
Influenza aviaria ad alta patogenicità	30 giorni
Infezione da virus della malattia di Newcastle	30 giorni

”;

7. nell'allegato XII, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

”a) l'esame clinico e il campionamento per gli esami di laboratorio devono riguardare, a seconda dei casi:

i) animali di acquacoltura delle specie elencate che presentano segni clinici della pertinente malattia di categoria A;

- ii) animali di acquacoltura che potrebbero essere recentemente morti della malattia di categoria A sospettata o confermata;
  - iii) animali di acquacoltura sospettati di essere infetti da una malattia di categoria A;
- b) il numero minimo di campioni che devono essere prelevati è indicato nella tabella seguente:

Scenario			
Tipo di animale	Segnalazione di un aumento della mortalità	Osservazione di segni clinici o post mortem	Sospetto basato su connessione epidemiologica o altre circostanze
Molluschi (animale intero)	30	—	150
Crostacei	30	10	150
Pesci	30	10	150

”;

8. nell'allegato XV, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 2

1. Programma specifico di sorveglianza comprendente visite sanitarie e campionamento negli stabilimenti per la necrosi ematopoietica epizootica in animali di acquacoltura<sup>(1)</sup>

Tipo di stabilimento	Numero di visite sanitarie all'anno	Numero di campionamenti all'anno	Numero di pesci nel campione	
			Numero di pesci in crescita	Numero di pesci riproduttori <sup>(2)</sup>
a) Stabilimenti con riproduttori	2	2	150 (prima e seconda visita)	150 (prima o seconda visita)
b) Stabilimenti con soli riproduttori	2	1	0	150 (prima o seconda visita)
c) Stabilimenti senza riproduttori	2	2	150 (prima e seconda visita)	0

Numero massimo di pesci per pool: 10

<sup>(1)</sup> Il campionamento dei pesci per gli esami di laboratorio deve essere effettuato quando la temperatura dell'acqua è compresa tra gli 11 e i 20 °C. Il requisito relativo alla temperatura dell'acqua deve essere applicato anche per le visite sanitarie. Negli stabilimenti in cui la temperatura dell'acqua non raggiunge gli 11 °C nel corso dell'anno, il campionamento e le

visite sanitarie devono essere effettuati quando la temperatura dell'acqua raggiunge il livello massimo.

- (2) I campioni prelevati da riproduttori non devono comprendere fluidi gonadici, lattimi o ovuli in quanto non vi sono prove del fatto che il virus della necrosi ematopoietica epizootica causi l'infezione del tratto riproduttivo.

## 2. Durata delle misure di controllo nella zona di sorveglianza

Malattia di categoria A	Periodi minimi di sorveglianza
Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	3 anni
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	3 anni
Infezione da virus della sindrome di Taura	2 anni
Infezione da virus della malattia della testa gialla	2 anni
Necrosi ematopoietica epizootica	2 anni

".